

**Allegato "A" all'atto rep. n. 68233/31271**

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI E  
DEI COMPONENTI GLI ORGANI**

**SOCIALI**

**Articolo 1 Denominazione - Natura**

E' costituita una società per azioni con la denominazione "HydroGEA S.P.A." finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

**Articolo 2 Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione del servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche, e pertanto:

- la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, nonché la costruzione, gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- la raccolta, il convogliamento, il trattamento, lo smaltimento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, nonché la costruzione, gestione e manutenzione dei relativi impianti e reti fognarie;
- la costruzione, gestione e manutenzione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;
- il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e industriali;
- il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere, invasi artificiali, dighe, impianti, e reti afferenti il servizio idrico integrato, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di bonifica;
- la prestazione di servizi collegati alla gestione integrata delle risorse idriche, quali a titolo esemplificativo: servizi di laboratorio, di consulenza ambientale, gestionale e legale, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;

b) gestione integrata delle risorse energetiche e pertanto:

- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;
- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energie rinnovabili (energia solare, termica, eolica e derivante dalla trasformazione di rifiuti o altri materiali recuperati), nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;
- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di gas ed altri combustibili comunque prodotti sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, manutenzione e gestione dei relativi impianti;
- produzione, distribuzione e gestione del calore per uso industriale e civile, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;
- la costruzione, la manutenzione e la gestione della rete di illuminazione pubblica;

- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti energetici ed impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e condizionamento, installati in edifici o manufatti di qualsiasi specie e natura;
- la prestazione di servizi e consulenze, anche per conto terzi, collegati alla gestione integrata delle risorse energetiche, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;
- c) attività di trasporto di cose e persone con qualsiasi mezzo per conto proprio e/o di terzi;
- d) attività di officina meccanica per la manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto di qualsiasi specie e natura;
- e) gestione di servizi di tariffazione e riscossione;
- f) liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, anche locali, e di ogni altra entrata patrimoniale ed attività connesse e complementari;
- g) gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità e l'effettuazione di servizi in genere nel settore dell'informatica;
- h) gestione per conto proprio e di terzi, ed in particolare a favore di società controllate o collegate, di attività di supporto quali ad esempio: comunicazione, immagine, sviluppo, marketing, gestione clienti, call center, sicurezza, management, amministrazione e contabilità, controllo di gestione e gestione del personale;
- i) gestione di ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà inoltre:

- nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al modello "in house providing" assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere affidamenti "in house providing";
- prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie;
- partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere previamente autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci e valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento nel rispetto dei limiti di fatturato e delle finalità di cui al comma precedente.

### **Articolo 3 Sede**

La società ha sede legale in Pordenone all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo può, nei modi di legge, trasferire la sede sociale nel territorio dello stesso Comune, nonché istituire ed eventualmente trasferire, modificare o sopprimere sedi secondarie ed unità locali in genere quali, succursali, stabilimenti, recapiti, uffici ed agenzie, anche all'estero. Spetta invece all'Assemblea

straordinaria dei Soci decidere il trasferimento della sede legale in un diverso Comune.

#### **Articolo 4 Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### **Articolo 5 Domicilio dei Soci e dei componenti gli Organi sociali**

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Soggetto incaricato della Revisione legale, per i loro rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello che risulta dai libri sociali, sui quali dovranno essere riportati anche il loro numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. E' onere dell'interessato comunicare la modifica del proprio domicilio o recapito.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

#### **CAPITALE SOCIALE – OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI - STRUMENTI FINANZIARI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

#### **Articolo 6 Capitale sociale – Azioni**

Il capitale sociale è di Euro 2.227.070,00 (duemilioniduecentoventisettemilasettanta virgola zero zero) diviso in numero 2.227.070 (duemilioniduecentoventisettemilasettanta) azioni di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai Soci il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 Codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria anche attraverso conferimento di beni in natura e di crediti nel rispetto delle norme di legge, nonché con emissione di azioni anche privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza.

I versamenti del capitale sociale verranno richiesti con delibera dell'Organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti, rispettate le disposizioni inderogabili di legge e fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

#### **Articolo 7 Possesso e trasferimento delle azioni**

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 113 comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i. il capitale sociale deve essere interamente pubblico, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing".

E' pertanto inefficace nei confronti della Società e non può essere iscritto nel libro dei Soci il trasferimento o la sottoscrizione di azioni effettuati in violazione della prescrizione di cui al periodo precedente.

In deroga a quanto sopra:

a) se consentito dalla vigente normativa nazionale adottata in conformità ai trattati, o comunitaria direttamente applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing", ed entro i limiti da esse stabiliti, il capitale sociale potrà essere parzialmente detenuto da soci privati;

b) è in ogni caso fatta salva la possibilità per la società di acquistare azioni proprie. Nei limiti di cui sopra, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ed ai Soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il Socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento; la comunicazione deve contenere il nominativo del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento ed il termine entro cui procedere al trasferimento. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei successivi quindici giorni dal ricevimento, comunica agli altri Soci con raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento l'offerta del Socio cedente. I Soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione loro spettante, facendo pervenire all'Organo amministrativo ed al Socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'offerta, precisando altresì se e quanta parte di capitale in più essi intendono acquistare in caso di rinuncia da parte di altri Soci.

Qualora, pur esercitando la prelazione, i Soci, o taluno di essi, avessero a ritenere non congruo il prezzo delle azioni oggetto del trasferimento, il valore equo delle azioni sarà stabilito dall'organo di cui al successivo articolo 44. In tal caso però il Socio trasferente potrà rinunciare al trasferimento delle azioni. Qualora vi siano Soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione e altri che abbiano rimesso all'organo di cui all'art. 44 la determinazione del valore delle azioni trasferende, si fa comunque luogo all'arbitraggio e il diritto di prelazione s'intende sottoposto alle regole della procedura arbitrale.

Gli oneri dell'arbitrato saranno a carico del Socio cedente qualora il prezzo stabilito dall'organo di cui all'art. 44 sia inferiore a quello indicato nell'offerta; saranno a carico del Socio o dei Soci che hanno richiesto l'arbitrato se il prezzo sarà ritenuto congruo dall'organo di cui all'art. 44.

Diversamente saranno ripartite in giusta metà.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i trasferimenti a titolo oneroso con intervento dell'organo di cui all'art. 44. L'esercizio del diritto di prelazione è effettuato mediante corresponsione in denaro del valore delle azioni trasferende come determinato dall'organo sopra citato.

Il Socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione o di adire all'organo di cui all'art. 44 è considerato rinunciante.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, le azioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione alle rispettive partecipazioni possedute. La differenza non ripartibile sarà assegnata in base a sorteggio.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità sopra indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, obbligandosi le parti

reciprocamente a ripetere il negozio in forma idonea a consentire l'iscrizione a libro Soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte; qualora nessun Socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto di prelazione sia esercitato solo per parte di esse, il Socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente o beneficiario indicato nella comunicazione originaria.

Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà, l'usufrutto o altri diritti parziari sulle azioni, nonché nel caso in cui siano ceduti diritti di opzione per aumenti di capitale.

Il diritto di prelazione non spetta nel caso di costituzione in garanzia delle azioni che dovrà peraltro essere autorizzata dall'Organo amministrativo.

#### **Articolo 8 Clausola di gradimento**

Il trasferimento delle azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento da parte dell'Assemblea ordinaria che può negarlo esclusivamente per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del potenziale acquirente di attività concorrenziali con quelle esercitate dalla società;

b) mancato impegno irrevocabile da parte dell'Ente pubblico potenziale acquirente di conferimento alla società della titolarità dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 113 T.U.E.L. e s.m.i. non gestiti direttamente o assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il socio che intende perciò trasferire le azioni deve preventivamente richiedere il gradimento dell'Organo amministrativo al potenziale acquirente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Organo amministrativo dovrà comunicare l'eventuale diniego motivato al trasferimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il silenzio equivale ad assenso al trasferimento.

#### **Articolo 9 Obbligazioni**

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e secondo le previsioni di legge.

L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili spetta all'Assemblea straordinaria, fermi gli obblighi di rispetto del modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

#### **Articolo 10 Patrimoni destinati**

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447bis e seguenti del Codice civile con deliberazione dell'Assemblea

ordinaria.

### **Articolo 11 Finanziamenti dei Soci**

La Società può assumere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche dai Soci, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione risultante da atto scritto, i finanziamenti effettuati dai Soci a favore della Società sono infruttiferi di interessi.

### **Articolo 12 Strumenti finanziari**

Nel rispetto del modello "in house providing", come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, La Società può emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli Azionisti, a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opere o di servizi ai sensi dell'articolo 2346, comma sesto, del Codice civile.

Gli strumenti finanziari hanno la durata e attribuiscono i diritti che vengono stabiliti al momento della loro emissione dall'Assemblea.

In ogni caso gli strumenti finanziari non possono avere una durata superiore a 5 (cinque) anni. Ai sensi dell'articolo 2376 del Codice civile, le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci che pregiudicano i diritti della categoria degli strumenti finanziari emessi devono essere approvate dall'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari attinti dal pregiudizio.

All'Assemblea speciale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 2416 e 2419 del Codice civile.

Al Rappresentante comune si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2417 e 2418 del Codice civile.

L'Assemblea speciale ha altresì le seguenti competenze:

- nomina e revoca del rappresentante comune e delibera dell'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei titolari degli strumenti finanziari e relativo rendiconto;
- modificazione dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;
- controversie con la Società e relative eventuali transazioni e/o rinunzie;
- ogni altra questione di interesse comune alle categorie degli strumenti finanziari.

### **RECESSO DEL SOCIO - UNICO SOCIO SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

#### **Articolo 13 Recesso del Socio**

E' consentito ai Soci di recedere nei casi, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'importo della liquidazione, determinato in relazione alla consistenza patrimoniale della società, come previsto dall'art. 2437 ter C.C., verrà erogato, senza onere per interessi, entro dodici mesi a decorrere dal momento di produzione degli effetti del recesso.

#### **Articolo 14 Unico Socio**

Qualora le azioni risultino appartenere ad un unico Socio, l'Amministratore unico o gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della data e dello Stato di costituzione, nonché della sede dell'unico Socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, l'Amministratore unico o gli Amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'Amministratore unico o degli Amministratori devono essere depositate presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### **Articolo 15 Soggezione all'attività di direzione e coordinamento**

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore unico o degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice civile

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 16 Competenze dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;
- b) la scelta dell'Organo amministrativo monocratico o collegiale, la determinazione del numero dei componenti l'organo collegiale nonché la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli Amministratori;
- c) la nomina dei Sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- d) la determinazione del compenso spettante all'Organo amministrativo, ai Sindaci e al soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- e) la deliberazione sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci;
- f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, con particolare riferimento alle disposizioni che richiedono l'adozione di atti, anche normativi, sulla base di indirizzi degli enti soci.

#### **Articolo 17 Competenze dell'Assemblea straordinaria**

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 29 del presente Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari come previsto all'articolo 9 del presente

Statuto;

d) l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;

e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto;

f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui al successivo articolo 29 del presente statuto.

### **Articolo 18 Convocazione delle assemblee**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice civile o negli altri documenti equipollenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario od opportuno.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In caso di impossibilità dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale, sempre su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello previsto per la prima o unica convocazione al domicilio dei Soci indicato nel relativo Libro o mediante invio di posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello previsto per la prima o unica convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica audio-video;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, sia in prima che in seconda o ulteriore convocazione, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti e loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 Codice civile.

### **Articolo 19 Seconda o ulteriori convocazioni**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data



indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda.

#### **Articolo 20 Assemblea totalitaria**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi del Collegio sindacale non presenti in Assemblea.

#### **Articolo 21 Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda e in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Salvo quanto in appresso previsto l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. In seconda e in ogni ulteriore convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea.

#### **Articolo 21-bis – Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale decisioni in materia di autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 29 del presente statuto, qualora rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economicofinanziario con gli enti locali soci.

#### **Articolo 22 Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria**

Salvo quanto in appresso previsto l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda o ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda o ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### **Articolo 22-bis – Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino

almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni nelle materie previste dall'art. 17 lettera f) qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

### **Articolo 23 Disciplina dei quorum costitutivo e deliberativo**

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato dal Presidente all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide e acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

### **Articolo 24 Rinvio dell'Assemblea**

I Soci intervenuti, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea, hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 25 Diritto di intervento**

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, escluso il deposito delle azioni se non obbligatorio per legge, e che siano iscritti nel libro dei Soci almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I Soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

### **Articolo 26 Deleghe**

I Soci sono normalmente rappresentati nelle Assemblee dal legale rappresentante o da chi è stato a ciò delegato a norma dello Statuto dell'Ente o da deleghe permanenti affidate in conseguenza della carica ricoperta.

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche attraverso delegati dal legale rappresentante o dagli altri soggetti indicati nel comma precedente. Questi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Se il Socio ha conferito la delega a un ente giuridico, il legale rappresentante di questo, o uno degli altri soggetti indicati nel primo comma, rappresenta il Socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo amministratore, dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla

delega.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, ad Amministratori o Sindaci della Società o di sue controllate.

#### **Articolo 27 Presidente e Segretario dell'assemblea - Verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dall'organo amministrativo monocratico o dal Presidente dell'organo collegiale.

Nel caso di assenza o impedimento dell'organo amministrativo monocratico, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente dell'organo amministrativo collegiale l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non Soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare e disciplinare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 28 Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione audio-video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento tra i Soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione, secondo la previsione dell'articolo 18, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario o il Notaio verbalizzante;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione,

accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e constatare i risultati delle votazioni;

- il Segretario o il Notaio verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono essere posti nella condizione di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **ORGANO AMMINISTRATIVO – RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 29 Competenze dell'Organo amministrativo**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Amministratore unico o al Consiglio di amministrazione cui sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge ed in quelli riportati alle lettere b) e c) del comma successivo del presente articolo per i quali è richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria qualora la singola operazione superi rispettivamente l'importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera b) ed euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera c).

Nel caso l'Organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, sono riservate alla sua competenza esclusiva e non possono formare oggetto di delega ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto, salvo che per la materiale attuazione delle stesse, le deliberazioni concernenti:

a) la nomina e la revoca alla carica di Direttore generale, nonché l'assunzione e la nomina dei dirigenti;

b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2361, secondo comma del Codice civile;

c) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti di appalto per la costruzione di beni immobili;

d) l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale;

b) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;

d) gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

#### **Articolo 30 Diritti di controllo degli Enti locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici a essa affidati.**

##### **Controllo analogo**

Gli Enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 23/2014/Ue, dalla normativa nazionale e dalle loro eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

L'Organo Amministrativo, qualunque ne sia la composizione, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali nei confronti della società, ha l'obbligo di favorire l'esercizio del controllo analogo sui servizi, così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le richieste del/dei socio pubblico/soci pubblici e le indicazioni dell'assemblea.

I Soci esercitano il controllo, nei confronti della Società, analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni.

I soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta.

La regolamentazione delle modalità di esercizio del controllo analogo e l'individuazione degli oggetti di esso è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi.

In caso di ingresso nella società di nuovi soci, se pubblici o ad essi assimilabili, gli stessi devono sottoscrivere l'accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.

L'accordo di cui sopra stabilisce, in particolare, quando le decisioni di cui ai precedenti art. 16 e 17 devono essere precedute da confronto ed intesa preventivi tra i Comuni soci, al fine di consentire agli stessi di intervenire nelle decisioni fondamentali della società, anche tenendo conto delle condizioni poste nel rapporto tra Comuni soci e società.

Al fine dell'esercizio da parte degli Enti locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti: a trasmettere al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) - disciplinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. e s.m.i. -, al fine dell'esame i seguenti documenti:

- a) gli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;
- b) il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società;
- c) la relazione di cui all'art. 2409 ter, 2<sup>o</sup> comma, del codice civile, appena depositata nella sede della Società;
- d) gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), nominato dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine alla gestione dei servizi pubblici a mezzo della Società.

Pertanto, gli atti di cui al precedente punto a) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno l'Amministratore unico o il Presidente del CdA e il Direttore generale, se nominato, della Società espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici affidati, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare – sia nell'Assemblea della Società, sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente

della Società stessa.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (Convenzioni o Contratti di servizio) individualmente approvati dai singoli Enti locali affidanti i servizi o dai Consorzi tra loro formati o dagli Organi delle altre forme associative consentite dalla legge.

L'organo amministrativo e il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale o dei Consorzi tra enti locali o delle altre forme associative su ciascun servizio affidato alla Società; a tal fine gli Amministratori possono anche convocare l'Assemblea della Società per sottoporre all'approvazione degli Enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici a essa affidati.

La società dovrà attenersi, altresì, alla normativa in materia di appalti, personale, trasparenza, prevenzione della corruzione nonché agli adempimenti economici-finanziari tempo per tempo vigenti ed obbligatori per le società partecipate da Enti locali.

### **Articolo 31 Composizione e durata dell'Organo amministrativo**

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri nei limiti delle determinazioni dell'assemblea e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli enti pubblici locali, garantendo la parità di genere.

Gli Amministratori possono anche non essere Soci e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

### **Articolo 32 Nomina e sostituzione degli Amministratori**

Salvo che la nomina non avvenga per deliberazione adottata dall'Assemblea ordinaria con il voto unanime dei Soci presenti, l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci come segue:

- in caso di nomina di un Amministratore unico, ciascun Socio intervenuto ha diritto a proporre un candidato e risulta eletto colui il quale abbia ricevuto la maggioranza dei voti calcolati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun Socio;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista.

I voti sono computati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun Socio.

Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di revoca compete all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione alla sostituzione provvederà l'assemblea dei soci che dovrà essere

convocata entro 30 giorni dalla decadenza degli stessi.

Qualora vengano a cessare l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, in attesa della elezione del nuovo Organo amministrativo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

### **Articolo 33 Presidente e Vice-Presidente**

Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri il Presidente.

Può essere nominato un Vice Presidente con i soli poteri di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

### **Articolo 34 Delega poteri**

Il Consiglio di amministrazione può attribuire, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice civile e dell'articolo 29 del presente Statuto, deleghe di gestione ad un Amministratore che non ricopre la carica di Presidente; a quest'ultimo possono essere attribuite deleghe solo previa autorizzazione dell'Assemblea.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale, gli organi delegati hanno l'obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente.

L'Organo amministrativo può altresì nominare, determinandone i poteri, un Direttore generale e procuratori, ai quali può essere delegato tra l'altro anche l'adempimento di determinati e specifici obblighi di natura pubblicistica di volta in volta individuati all'atto della nomina.

### **Articolo 35 Adunanze del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due Amministratori, o almeno due Sindaci effettivi.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, con avviso da spedire mediante lettera raccomandata oppure telefax o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso da spedire mediante telegramma oppure telefax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno un giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere i termini e le modalità tecniche per

l'effettuazione dell'eventuale collegamento audio o audio-video.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore più anziano per età. Nel caso le riunioni vengano tenute mediante mezzi di telecomunicazione audio o audio-video, il Presidente della Società, con l'assenso dei presenti, può designare a presiedere la riunione altro degli Amministratori presenti.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario per le verbalizzazioni, che può essere anche esterno al Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Gli Amministratori astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione audio o audio-video, a condizione che ciò sia previsto nell'avviso di convocazione e che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie da discutere.

### **Articolo 36 Rappresentanza della Società**

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Vice Presidente.

La firma del Vice-Presidente attesta nei confronti dei terzi lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

Con apposita deliberazione dell'Organo amministrativo i poteri di rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa facoltà di firma per la Società, possono essere attribuiti per singoli atti o per determinate categorie di atti e di affari con le modalità di cui all'art. 34.

L'Organo amministrativo determina i limiti per l'esercizio della rappresentanza e le modalità per l'uso della firma sociale.

### **Articolo 37 Emolumenti e rimborsi spese all'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso annuale onnicomprensivo da riconoscere all'organo amministrativo, eventualmente anche sotto forma di gettone di presenza.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine



mandato.

Potrà essere altresì deliberato un ulteriore emolumento a favore dell'organo amministrativo a titolo di indennità di risultato in misura ragionevole e proporzionata, in analogia a quanto disposto dall'art. 2389, secondo comma, del Codice Civile, se consentito dalla normativa e nel rispetto di tutti i suoi eventuali limiti, vincolato sia al raggiungimento degli obiettivi che alla chiusura del bilancio in utile.

Al Vice Presidente non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica.

Tutte le attribuzioni sopra indicate saranno contenute nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società il cui capitale sia totalmente o parzialmente detenuto da Enti pubblici.

### **Articolo 38 Verbalizzazione delle riunioni**

Le deliberazioni assunte dall'Organo amministrativo vengono fatte constare in verbali trascritti su appositi Libri tenuti a norma di legge.

### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **Articolo 39 Revisione legale**

La Revisione legale della Società è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### **Articolo 40 Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale viene nominato, garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa, come segue :

- due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente sono nominati a norma

dell'articolo 2449 del Codice Civile dall'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie;

- un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea ordinaria, con delibera da adottarsi con la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto e nella quale, in questo caso, l'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, non ha diritto di voto. Nel caso in cui non sussista la pluralità dei soci anche il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente saranno nominati a norma dell'articolo 2449 del Codice civile dall'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

I Sindaci sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa.

La revoca dei Sindaci è riservata alla competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il compenso spettante ai Sindaci effettivi per tutta la durata dell'incarico è stabilito dall'Assemblea ordinaria in occasione della nomina. Ai Sindaci spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico. Nessun compenso è dovuto ai Sindaci supplenti sino a che non subentrino nelle funzioni di un Sindaco effettivo decaduto.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 35 del presente Statuto.

## **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI**

### **Articolo 41 Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### **Articolo 42 Bilancio**

L'Organo amministrativo provvederà alla redazione del progetto di bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione e con gli altri documenti prescritti dalla legge o ritenuti opportuni, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci da convocare nei termini previsti dall'articolo 18.

### **Articolo 43 Utili e dividendi**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato sono destinati come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Organo amministrativo ed entro il termine che verrà dallo stesso fissato.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della riserva legale.

## **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Articolo 44 Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta mediante ricorso alla magistratura ordinaria.

Il foro competente è quello di Pordenone.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 45 Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea straordinaria, all'uopo convocata entro 30 (trenta) non deliberi le opportune modifiche statutarie;

- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del Codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del Codice civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 46 Rinvio**

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Giovanni De Lorenzi

F.to Gaspare Gerardi